



KPMG S.p.A.  
Revisione e organizzazione contabile  
Via Vittor Pisani, 25  
20124 MILANO MI  
Telefono +39 02 6763.1  
Email [it-fmauditaly@kpmg.it](mailto:it-fmauditaly@kpmg.it)  
PEC [kpmgspa@pec.kpmg.it](mailto:kpmgspa@pec.kpmg.it)

## **Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile**

Al Consiglio di Amministrazione di  
Crescita S.p.A.

### **1 Motivo e oggetto dell'incarico**

Il Consiglio di Amministrazione di Crescita S.p.A. ("Crescita" o la "Società") in data 18 gennaio 2018, ha approvato il progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") per incorporazione in Crescita di Ginetta S.p.A. e di Cellular Italia S.p.A. (la "Fusione" o l'"Operazione Rilevante").

Agli azionisti ordinari della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile, in quanto l'adozione del nuovo statuto di Crescita S.p.A. implicherà per gli azionisti di Crescita inter alia: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società parteciperanno all'esito alla Fusione; e (ii) la proroga della durata della Società al 31 dicembre 2050.

L'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile stabilisce che il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale.

KPMG S.p.A., quale soggetto incaricato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409-bis, del Codice Civile, della revisione legale del bilancio d'esercizio della Società, ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione della Società l'incarico di predisporre il parere previsto dall'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile sul valore di liquidazione delle azioni di Crescita S.p.A. (il "Valore di Liquidazione delle Azioni").

Nel corso della prima parte del Consiglio d'Amministrazione tenutosi in data odierna, gli Amministratori hanno formalmente provveduto alla determinazione preliminare del valore di liquidazione delle azioni di Crescita, individuato in €10,00, al fine di consentire l'attività a noi richiesta ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile. Ciò fermo restando che la Società ha messo anticipatamente a nostra disposizione la documentazione necessaria per lo svolgimento del nostro incarico, ivi compresa la determinazione preliminare del Valore di Liquidazione delle Azioni.



**Crescita S.p.A.**

*Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile*

*19 febbraio 2018*

All'esito dell'avvenuto riscontro della documentazione fatta propria dal Consiglio di Amministrazione ed a noi consegnata al termine della prima fase della richiamata seduta consiliare con quella precedentemente fornitaci, abbiamo emesso il presente parere, al fine di poter consentire al Consiglio di Amministrazione stesso il completamento dell'iter previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, anche il Collegio Sindacale della Società è stato contestualmente chiamato ad esprimere il proprio parere sul Valore di Liquidazione delle Azioni determinato dal Consiglio di Amministrazione.

## **2 Natura e limiti dell'incarico**

Il presente documento ha il fine di fornire al Consiglio di Amministrazione di Crescita il parere previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per determinare il Valore di Liquidazione delle Azioni, nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo.

Il presente documento illustra il metodo seguito dal Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alle eventuali difficoltà da questi incontrate per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni, nonché le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle circostanze, di tale metodo sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sugli eventuali limiti del metodo stesso e sulla sua corretta applicazione.

Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società. Tale valutazione compete esclusivamente agli Amministratori.

## **3 Documentazione utilizzata**

Ai fini dello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione ed in particolare:

- in via anticipata la relazione illustrativa, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Crescita in data odierna che, tra l'altro, illustra il criterio adottato per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;
- il Progetto di Fusione, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018;
- il bilancio intermedio al 30 settembre 2017 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2017 e assoggettato a revisione contabile da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione in data 5 dicembre 2017;
- lo Statuto di Crescita S.p.A.;
- le comunicazioni di rinuncia all'esercizio del diritto di recesso e alla predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni speciali da parte di Crescita Holding S.r.l. e DeA Capital S.p.A. in qualità di azionisti titolari congiuntamente della totalità delle n. 300.000 azioni speciali di Crescita;



**Crescita S.p.A.**

Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile  
19 febbraio 2018

- la media aritmetica dei prezzi ufficiali (prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento finanziario negoziato nel mercato durante una seduta) delle azioni ordinarie Crescita scambiate presso il mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italiana S.p.A. negli ultimi sei mesi antecedenti al 18 gennaio 2018 (data di annuncio dell'Operazione Rilevante);
- la bozza della relazione del Collegio Sindacale redatta ai fini di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile.

Abbiamo infine ottenuto attestazione, mediante lettera inviata, anche in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, dal rappresentante legale della Società, in data odierna, che i dati e le informazioni messi a disposizione nello svolgimento del nostro incarico sono completi e che non sono intervenute modifiche significative in relazione agli stessi.

#### **4 Metodologie di valutazione adottate dal Consiglio di Amministrazione e relativi risultati**

Come precedentemente indicato, gli Amministratori della Società hanno proceduto alla determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

##### **4.1 Metodologie utilizzate**

Il Consiglio di Amministrazione della Società per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni ha tenuto conto dei seguenti aspetti rilevanti:

- Crescita è una società di investimento (c.d. special purpose acquisition company - SPAC) la cui attività è volta alla ricerca e selezione di potenziali società target con cui realizzare un'Operazione Rilevante (come nel seguito definita). Per Operazione Rilevante, ai sensi dello Statuto Crescita, si intende un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo d'azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni;
- fino alla data della presente, la Società ha svolto esclusivamente attività di ricerca e selezione di potenziali target al fine di realizzare l'Operazione Rilevante. Non sono state intraprese operazioni se non ai fini dell'ordinaria gestione e delle attività di analisi e presentazione dell'operazione di investimento, quali, a titoli esemplificativo, due diligence e consulenze legali;
- l'attività operativa della Società è volta alla ricerca e selezione di società target con cui realizzare l'Operazione Rilevante. Le prospettive reddituali di Crescita sono, pertanto, riconducibili all'effetto congiunto dei ricavi provenienti dagli interessi attivi sulla liquidità vincolata e dei costi operativi;
- la struttura patrimoniale e finanziaria della Società non risulta significativamente modificata rispetto a quella risultante dal bilancio intermedio al 30 settembre 2017. Le risorse finanziarie raccolte in sede di collocamento delle azioni ordinarie di Crescita sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, pari ad €130.000.000, sono depositate su conti correnti vincolati intestati a Crescita (di seguito le "Somme Vincolate");



**Crescita S.p.A.**

Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile  
19 febbraio 2018

- l'art. 6 dello statuto di Crescita, prevede che le Somme Vincolate possono essere utilizzate esclusivamente al fine dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante, previa autorizzazione dell'assemblea e, anche in assenza di autorizzazione assembleare, ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di recesso o di scioglimento della Società;
- l'art. 8 dello Statuto della Società indica che ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale fino a tale data, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di esercizio del diritto di recesso si deve aver riguardo al solo criterio della consistenza patrimoniale. "In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro-quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle somme vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante". Ai fini della situazione patrimoniale di riferimento per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni, gli Amministratori hanno utilizzato la il bilancio intermedio al 30 settembre 2017 utilizzato altresì quale situazione patrimoniale predisposta ai fini della Fusione ai sensi dell'art. 2501-quater del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, verificato che non sono intervenuti fatti successivi al 30 settembre 2017 tali da incidere sulla situazione patrimoniale della Società.

Ai fini della valutazione del Valore di Liquidazione delle Azioni, gli Amministratori hanno inoltre rilevato il valore di mercato della azioni ordinarie (media aritmetica dei prezzi ufficiali) negli ultimi sei mesi antecedenti al 18 gennaio 2018 (data di annuncio dell'Operazione Rilevante) pari a €10,28 per azione. Tuttavia, gli Amministratori, tenuto conto del limitato numero di scambi delle azioni, ritengono che tale parametro non abbia valenza significativa.

#### **4.2 Risultati cui pervengono gli Amministratori**

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2437-ter del Codice Civile e alla luce dell'art. 8 dello Statuto di Crescita S.p.A., il Valore di Liquidazione della Azioni della Società individuato dagli Amministratori al termine della prima fase della seduta consiliare tenutasi in data odierna ed in pari data rispetto alla fissazione definitiva del valore di liquidazione delle azioni, risulta pari a €10,00.

#### **4.3 Difficoltà di valutazione incontrate dal Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione di Crescita non ha ravvisato particolari difficoltà nel processo di determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni.

### **5 Lavoro svolto**

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- esame, in via anticipata, della relazione del Consiglio d'Amministrazione, inerente la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni, secondo i criteri di cui



**Crescita S.p.A.**

*Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile  
19 febbraio 2018*

all'art. 2437-ter del Codice Civile oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data odierna;

- esame critico dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori e raccolta di elementi utili per riscontrare che tali metodi fossero tecnicamente idonei, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni;
- discussioni con gli Amministratori della Società sui criteri metodologici utilizzati e le considerazioni generali sviluppate per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;
- verifica della completezza e non contraddittorietà delle motivazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione riguardanti il metodo valutativo adottato nella determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;
- discussione con gli Amministratori in merito all'attività svolta, alle problematiche incontrate ed alle soluzioni adottate;
- verifica della ragionevolezza dei dati utilizzati mediante riscontro con le fonti ritenute più opportune, ivi compresa la documentazione utilizzata e precedentemente descritta nel paragrafo 3;
- discussione con il Collegio Sindacale in ordine alle rispettive attività svolte ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile;
- verifica dell'accuratezza dei calcoli predisposti dal Consiglio di Amministrazione di Crescita per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;
- verifica della corrispondenza tra il documento contenente la valutazione preliminare del Valore di Liquidazione delle Azioni in precedenza messo a disposizione ed il verbale approvato al termine della prima parte della seduta odierna del Consiglio di Amministrazione.

## **6 Commenti sull'adeguatezza dei metodi di valutazione utilizzati dagli Amministratori**

Con riferimento al presente incarico, sottolineiamo che il procedimento valutativo seguito dal Consiglio di Amministrazione ha avuto quale scopo la stima del Valore di Liquidazione delle Azioni per l'esercizio del diritto di recesso, in linea con il disposto dell'art. 2437-ter del Codice Civile. Di conseguenza, il valore riferito alle azioni ordinarie di Crescita dal Consiglio di Amministrazione non può essere utilizzato per finalità diverse.

Come indicato, il Consiglio di Amministrazione ha determinato il Valore di Liquidazione delle Azioni tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto della Società che, ai fini della determinazione del valore di recesso, privilegia il criterio della consistenza patrimoniale della Società fino ad un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.



**Crescita S.p.A.**

Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile

19 febbraio 2018

Le nostre principali considerazioni sui criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:

- il procedimento decisionale adottato e le considerazioni valutative svolte dal Consiglio di Amministrazione attengono precipuamente alla determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni nel caso di specie e per le già richiamate finalità del Codice Civile; il procedimento e le considerazioni in oggetto non risulterebbero probabilmente appropriate per valutazioni aventi finalità diverse;
- in tale prospettiva la scelta di metodo effettuata dal Consiglio di Amministrazione risulta coerente con quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto e con la finalità di fornire una valutazione statica del capitale della Società nella configurazione antecedente all'esecuzione dell'Operazione Rilevante.

## **7 Limiti e difficoltà incontrati nello svolgimento del nostro incarico**

Nello svolgimento del nostro incarico non abbiamo incontrato limiti e difficoltà specifiche.

## **8 Conclusioni**

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, come illustrato nel presente parere, non siamo venuti a conoscenza di fatti o situazioni tali da farci ritenere che il metodo di valutazione adottato dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni di Crescita S.p.A. non sia, limitatamente ai fini per il quale è stato applicato, adeguato in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario, e che non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni.

Il presente parere è indirizzato al Consiglio di Amministrazione di Crescita S.p.A. ed è stato predisposto esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile. Tale parere non potrà pertanto essere divulgato a terzi, fatta eccezione per i soci di Crescita S.p.A., per le finalità e nei limiti di cui al medesimo art. 2437-ter del Codice Civile, o comunque utilizzata per altro scopo, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Non assumiamo la responsabilità di aggiornare il presente parere per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Milano, 19 febbraio 2018

KPMG S.p.A.

Paola Maiorana  
Socio

L'allegato parere è conforme a quello depositato presso la sede legale di Crescita S.p.A. e pubblicato ai sensi di legge e, successivamente alla data in essa riportata, KPMG S.p.A. non ha svolto alcuna procedura di revisione finalizzata ad aggiornare il contenuto della relazione stessa.